

Codice A1801A

D.D. 20 ottobre 2016, n. 2913

Parere su istanza di acquisto di area del demanio idrico ai sensi dell'articolo 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003 sita in Comune di Orta San Giulio (NO), richiedenti Sig.ri Lodovico MIGLIORE, Stefano MUSSO, Giovanna e Maria SARTIRANA.

Premesso che

- con nota prot. n. 2016/8238/DR-TO del 14/06/2016 l'Agencia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta Servizi Territoriali – Torino 3, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza presentata in data 16/02/2010 dai Sig.ri Lodovico MIGLIORE, Stefano MUSSO, Giovanna e Maria SARTIRANA per l'acquisto di un'area appartenente al demanio idrico sita nel Comune di Orta San Giulio (NO) censita al catasto terreni di Orta San Giulio al foglio n. 4 mapp.le 319;

- con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20/06/2002 e 30/11/2006;

- le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

- in considerazione della specificità delle vendite per sconfinamento rispetto alle ordinarie procedure di sdemanializzazione, le citate deliberazioni prevedono un iter istruttorio semplificato per il rilascio del parere unico regionale, che comprende, per tali fattispecie, le valutazioni in linea idraulica e, per il caso in cui queste siano favorevoli, le ulteriori valutazioni circa l'equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree interessate;

- nella nota prot. n. 36498/A1817A del 26/08/2016 il Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania ha espresso, in merito all'istanza in oggetto, il seguente parere: *"... - parere negativo alla vendita dell'area demaniale inerenti il Fg. 4 mapp.319 (arsena/manufatti che insistono nell'alveo del lago che racchiudono uno specchio d'acqua) in Comune di Orta San Giulio in quanto costituenti alveo del lago d'Orta, precisando che le opere realizzate possono essere mantenute come concessione demaniale ed alle condizioni dalle stesse previste finchè ne permanga la compatibilità idraulica. ..."*;

- visto che le D.G.R. n. 60 –9156 del 7.07.2008 e n. 30-2231 del 23.06.2011 dispongono che, in considerazione della pregiudizialità delle valutazioni in merito all'equilibrio geostatico e geomorfologico, qualora queste siano negative, si procede alla formulazione di parere negativo senza acquisire ulteriori valutazioni;

IL DIRIGENTE

viste la D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e la D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011;
preso atto del parere citato in premessa;

determina

- di esprimere parere negativo alla vendita dell'area demaniale censita al catasto del Comune di Orta San Giulio (NO) censita al catasto terreni di Orta San Giulio al foglio n. 4 mapp.le 319;
- di consentire, che l'area rimanga in regime di concessione demaniale, secondo le disposizioni vigenti;
- di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta Servizi Territoriali – Torino 3 copia del parere citato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l. r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Maria GAMBINO)